

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Area Economico-Finanziaria



**PIAO 2023-2025: Sezione 3 – 3^ MODIFICA Sezione 3 – Sottosezione 3.3 “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023-2025”
Attestazione in ordine ai parametri di legge**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO:

- che con DGC n. 79 del 03.07.2023 questo Ente ha proceduto all'approvazione del PIAO (*Piano Integrato di attività e organizzazione*) 2023-2025;
- che con DGC n. 132 DEL 10.10.2023 si è proceduto alla prima modifica del PIAO 2023-2025, sottosezione 3.3;
- che con DGC n. 164 del 30.11.2023 si è proceduto alla seconda modifica del PIAO 2023-2025, sottosezione 3.3;

ESAMINATA la proposta deliberativa di GC n. 194 in data odierna, con la quale si propone la 3^ modifica della sotto-sezione 3.3 del citato PIAO, recante il PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023-2025, in riferimento alla sezione 3.3.2 denominata “Programmazione strategica delle risorse umane”, lettera c) “Stima dell'evoluzione dei fabbisogni”, introducendo il seguente punto 10):

punto 10) anno 2024: Area Polizia Locale – possibilità di stipulare contratti di lavoro flessibile (ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, art.1, co. 557 L. n. 311/2004 o altre tipologie di lavoro flessibile) al fine di avvalersi della prestazione lavorativa di una figura di Istruttore direttivo di vigilanza, (Area dei Funzionari e dell'EQ) per un monte ore settimanale non superiore a 18 h e comunque entro i limiti orari normativamente previsti dalla tipologia contrattuale in concreto prescelta, nel rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile ex art. 9, co. 28 del DL n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, nonché dei vigenti vincoli di contenimento della spesa complessiva di personale;

DATO preliminarmente ATTO, anche in questa sede:

- Dell'avvenuta adozione del “Piano delle azioni positive per le pari opportunità ex D.Lgs 198/2006” per il triennio 2023-2025, nel contesto del PIAO 2023-2025, sottosezione 2.2;
- Dell'intercorsa formale ricognizione dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come riportato nella sotto-sezione 3.3 – box 3.3.2, lett. d) del PIAO 2023-2025;

VISTE, da ultimo, le risultanze del Rendiconto per l'esercizio 2022 (approvato con DCC n. 23 del 24.05.2023), con particolare riguardo:

1. all'avvenuto conseguimento degli obiettivi legislativi in materia di “Equilibri di finanza pubblica 2022”, ovvero di un saldo di competenza dell'esercizio NON negativo, secondo la nuova disciplina introdotta dall'art. 1, c. 820-821 della L. 145/2018, in applicazione altresì di quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 3/2019 (come da ALLEGATO 10 al Conto del Bilancio 2022, indicante, nello specifico i seguenti valori: W1: + € 2.119.244,68 – W2: + € 801.492,24 – W3: + € 1.152.168,44);
2. all'avvenuto conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa per personale dipendente 2022 in termini di valore assoluto, ex art. 1, comma 557 e segg. della L. 296/2006 e smi vs spesa media del triennio

2011/2013 (come da Allegato ALLEGATO 6 a NI, indicante, nello specifico, i seguenti valori: *spesa personale 2022 - 168.148,52 vs media triennio 2011-2013*);

3. alla non sussistenza della condizione di deficitarietà strutturale di cui all'art.242, c.1 del D.Lgs. 267/2000, sulla base dei parametri individuati dal D.M. 28.12.2018, come da Allegato ALLEGATO 9 a NI;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 ed inerenti allegati, approvato con DGC n. 17 del 20.04.2023, e s.v. sino alla data attuale, ivi inclusa la proposta di variazione di bilancio n. 9/2023 depositata agli atti consiliari per l'approvazione;

DATO ATTO e confermato che la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025, così come integrata con la modifica del PIAO in trattazione e così come contabilmente rappresentata nel bilancio di previsione 2023-2025 e s.v., allo stato attuale:

4. risulta rispettosa dei parametri ex DM 17.03.2020, attuativo delle nuove regole in materia assunzionale di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (convertito in L. 58/2019), come da documentazione istruttoria agli atti, i cui esiti sono riportati nella sottosezione del PIAO 3.3;
5. risulta rispettosa dell'obiettivo di contenimento della spesa per personale in pari triennio in termini di valore assoluto vs spesa media del triennio 2011/2013, secondo le previsioni di cui all'art.1-c.557-557 quater della L. 296/2006 e s.m.i (da ultimo ex art. 16 del DL 113/2016, convertito in L. 160/2016), come altrettanto da documentazione istruttoria agli atti, i cui esiti sono riportati nella sottosezione del PIAO 3.3;

EVIDENZIATO peraltro, come da documentazione agli atti:

- che, la prima proiezione dei dati di calcolo funzionali alla verifica delle capacità assunzionali ex DM 17.03.2020 per l'esercizio 2024, effettuata sulla scorta delle previsioni per personale dipendente per detto esercizio iscritte nella bozza di bilancio 2024-2026 alla data attuale, considerata la stimata netta maggiore entità degli oneri per rinnovi CCNL, oltre alla già recepita ricaduta della spesa esigibile nel 2024 da CCDI 2023, porta ad ipotizzare, fatti salvi ulteriori aggiornamenti, un margine vs limite-soglia ex DM detto per pari esercizio nettamente ridimensionato vs dato attuale es. 2024 al 27.12;
- che, pertanto, nella successiva attuazione delle misure assunzionali ricadenti nel 2024, andrà posta estrema attenzione a tale circostanza, monitorando i parametri ex DM 17.03.2020 in progress, stante pure la non possibilità di sterilizzazione delle spese c.d. "etero-finanziate" per personale assunto ante conversione in L. del DL 104/2020 (*personale in convenzione e similari*) e le variabili connesse allo scorrimento del triennio di riferimento post rendiconto 2023, attualmente non quantificabili;

RILEVATO altresì, come anche da proposta DGC:

- che la misura di cui al punto 10) di nuova previsione dovrà essere attuata, quanto a monte ore e durata, nel rigoroso rispetto dei limiti per lavoro flessibile ex art.9, c. 28 del DL 78/2010 e smi; limiti che, per questo Ente e considerati gli incarichi di analoga tipologia in corso di affidamento per il primo semestre 2024 (servizio farmacia), consentono uno spazio-valore residuo ca del 50% vs valore complessivo su base annua per pari esercizio, idoneo, entro i valori detti, a consentire l'attuazione della misura assunzionale prevista in esame;
- che detto limite verrà pertanto ulteriormente e preventivamente verificato in fase attuativa;

PRESO e DATO ATTO in particolare ed anche in questa sede, per quanto al punto 4:

- che, come già nell'esercizio 2022, anche in fase di calcolo dei parametri assunzionali funzionali al PTFP 2023-2025, non si è tenuto conto dei c.d. "resti assunzionali" 2015-2019 (RGS prot 12454/2021);
- che, sulla scorta dei dati a consuntivo 2022, la verifica effettuata sul rapporto tra spesa personale 2022 (macro 1) e media delle entrate correnti per il triennio 2020-2022 (al netto FCDE) conferma il permanere dell'Ente nella fascia di "virtuosità" ex DM 17.03.2020;

EVIDENZIATO inoltre:

- che, in base alla nuova disciplina in materia di equilibri di finanza pubblica introdotta dall'art.1, commi 819-821 della L. 145/2018, già dall'esercizio 2019 gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (dato dall'equilibrio di parte corrente e dall'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 al rendiconto);

- che, pertanto, in base alle nuove disposizioni, da pari esercizio il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL (art. 162, comma 6) (equilibrio di parte corrente ed equilibrio di parte capitale), principi ed elementi informativi del bilancio di previsione e ritraibili dal bilancio di previsione 2023-2025 e successive variazioni sino alla data attuale;
- che, premessa l'imprescindibile condizione di equilibrio dell'Ente in fase previsionale (*Allegato 9 al D.Lgs 118/2011*), il rispetto dei nuovi obiettivi di finanza pubblica andrà dimostrato e confermato a consuntivo in base alle risultanze dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (*Allegato 10 al D.Lgs 118/2011*), in esito ad uno sviluppo della gestione finanziaria dell'ente in coerenza agli elementi fondanti degli equilibri di previsione iniziale ed aggiornata alla data attuale;

RILEVATO che negli stanziamenti di spesa di cui ai macroaggregati 1, 2, 3 e 10 delle inerenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2023-2025 e s.v. è formulata idonea previsione funzionale al finanziamento della modifica del piano assunzionale 2023-2025 (sezione 3.3.2 del PIAO 2023-2025), così come da proposta deliberativa in trattazione;

RICHIAMATA la normativa di cui:

- all'art. 1, commi 557-557 quater della L. 296/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 3, comma 5bis del DL 90/2014 (conv. in L. 114/2014) e, da ultimo, dal citato art. 16 del DL 113/2016;
- all'art. 76, comma 4 del DL 112/2008 (L. 133/2008) e s.m.i.;
- all'art. 33, comma 2 del DL n. 34/2019 (L. 58/2019), al DM attuativo 17.03.2020 ed all'inerente circolare ministeriale esplicativa;

RICHIAMATI gli obblighi ed i vincoli di procedibilità attuativa del piano assunzionale di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del DL 24.06.2016, n. 113 (L. 160/2016);

AL FINE dell'adozione della DGC di modifica del PIAO 2023-2025, riferitamente alla sotto-sezione 3.3, recante il PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2023-2025, previa acquisizione dell'attestazione del Revisore dei Conti ex art. 19, comma 8 della L. 448/2001 ed art. 4 comma 2 del DL 17.03.2020;

Attesta,

nel richiamo integrale della normativa, degli atti deliberativi e dei pre-requisiti in premessa:

- a] L'AVVENUTO RISPETTO degli OBIETTIVI IN MATERIA DI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ESERCIZIO 2022 ex art. 1, c. 820-821 della L. 145/2018 (DCC n. 23/2023), in base alle risultanze definitive del Rendiconto per pari esercizio (ALLEGATO 10 al Conto del Bilancio);
- b] L'AVVENUTO RISPETTO DELL'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE 2022, in termini di valore assoluto ex art. 1, comma 557 e segg. della L. 296/2006 e s.m.i., vs spesa media del triennio 2011/2013, come da risultanze a Rendiconto di pari esercizio di cui ad ALLEGATO 6 a NI;
- c] IL RISPETTO, in base ai valori previsionali di cui al bilancio di previsione 2023-2025 (DCC n. 17/2023 e s.v. sino alla data attuale), DELLE REGOLE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA di cui all'art. 1, commi 819-826 della L. 145/2018, che prevedono che gli Enti si considerino "in equilibrio" in presenza di "un risultato di competenza dell'esercizio non negativo";
- d] LA CONSEGUIBILITÀ DELL'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO 2023 E PER IL TRIENNIO 2023-2025 in termini di valore assoluto rispetto alla media del triennio 2011/2013, secondo le previsioni di cui all'art.1-c.557-557 quater della L. 296/2006 e s.m.i.;
- e] LA COERENZA DELLE PREVISIONI della MODIFICA DEL PIANO ASSUNZIONALE 2023-2025, facente capo alla sottosezione 3.3 del PIAO 2023-2025, come da proposta di DGC, ALLE NUOVE REGOLE ED AI NUOVI PARAMETRI IN MATERIA ASSUNZIONALE di cui all'art. 33, comma 2 del DL n. 34/2019 (L. 58/2019) ed all'inerente DM attuativo 17.03.2020, in base alle previsioni di bilancio 2023-2025, aggiornate sino alla data attuale;
- f] LA COMPATIBILITÀ FINANZIARIA della modifica del piano assunzionale per il triennio 2023-2025 in esame con i valori di spesa stanziati ai macroaggregati 1, 2, 3 e 10 delle inerenti missioni e programmi del bilancio di previsione 2023-2025 (DCC n. 17/2023 e s.v. sino alla data attuale).

In evidenza

- che, come in premessa e per le ragioni ivi espresse, la prima proiezione dei dati di calcolo funzionali alla verifica delle capacità assunzionali ex DM 17.03.2020 per l'esercizio 2024 da bozza di bilancio 2024-2026, porta ad ipotizzare un margine vs limite-soglia ex DM 17.03.2020 per pari esercizio nettamente ridimensionato vs dato es. 2024 al 30.11, in ragione del quale, nella successiva attuazione delle misure assunzionali ricadenti nel 2024, andrà posta estrema attenzione a tale circostanza, monitorando i parametri ex DM 17.03.2020 in progress;
- che la misura di cui al punto 10) di nuova previsione dovrà essere attuata, quanto a monte ore e durata, nel rigoroso rispetto dei limiti per lavoro flessibile ex art.9, c. 28 del DL 78/2010 e smi; limiti che, per questo Ente e considerati gli incarichi di analoga tipologia in corso di affidamento per il primo semestre 2024 (servizio farmacia), consentono uno spazio-valore residuo ca del 50% vs valore complessivo su base annua per pari esercizio, idoneo, entro i valori detti, a consentire l'attuazione della misura assunzionale prevista in esame;
- che detto limite verrà pertanto ulteriormente e preventivamente verificato in fase attuativa.

Lì, 27.12.2023

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



-Chiara Lalumera-

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82